

e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione per i giovani allievi.

#### **Art. 76 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.**

1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

- a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
- b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
- c) manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

2. **I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni** (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento 63/R, con l'obbligo di collocarli comunque in posizioni che ne limitino il più possibile la visibilità (in prossimità di edifici o nuclei esistenti o al limite di aree boscate o impluvi collinari, ecc.).

Alla comunicazione indirizzata al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

In particolare tali manufatti dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti.

Le Tipologie ammesse sono quelle relative ai manufatti prefabbricati leggeri e sono assimilati ai manufatti prefabbricati piccoli manufatti in legno progettati ispirandosi al manuale ARSIA *"Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli"* in legno o metallici non riflettenti con le pareti tinteggiate con colori adeguati al contesto.

3. **I manufatti aziendali temporanei come al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni** (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015) hanno le medesime caratteristiche di quelli descritti al comma precedente, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali e rimossi alla dismissione dell'attività. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni

e con le modalità di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento 63/R. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

Le Tipologie ammesse sono quelle relative ai manufatti prefabbricati leggeri e sono assimilati ai manufatti prefabbricati piccoli manufatti in legno progettati ispirandosi al manuale ARSIA *"Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli"* o prefabbricati leggeri metallici non riflettenti, in entrambi i casi di dimensioni massime pari a 150 mq di SE ed in misura massima di uno per azienda, con esclusione di tali indicazioni in caso di installazione di serre.

4. **I manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo** (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015) possono essere mantenuti per tutta la durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3 dello stesso Regolamento 63/R. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale. Tali manufatti potranno avere dimensioni massime pari a 40 mq di SE ed essere in misura massima di uno per azienda, con esclusione di tali indicazioni in caso di installazione di serre.

La realizzazione di serre fisse è ammessa limitatamente ai sistemi di paesaggio della pianura bonificata.

La realizzazione di strutture a tunnel è subordinata alle seguenti condizioni:

- che abbiano teli di copertura verdi / grigi / ocra scuro con esclusione del bianco o similare;
- che siano lasciati aperti ai due estremi, senza alcun tipo di chiusura;
- che mantengano un profilo interamente curvilineo o anche della sola copertura con "gambe" laterali verticali;
- che siano semplicemente ancorati, privi di platea o pavimentazione interna;
- che abbiano un'altezza massima al colmo di 6,00 m., larghezza di 12,00 m. e lunghezza massima di 30 m.
- che ci sia un impegno ad obbligo di rimozione in caso di cessazione attività di produzione di fieno o in caso di risoluzione anticipata di eventuali contratti d'affitto.

5. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.
6. Nella realizzazione dei manufatti dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricole.
7. E' ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la

degustazione, ognuno per un massimo del 15 % fino a 1.000 mq, 10 % fino ai 2.000 mq, 15 % oltre i 2.000 mq di SE di nuova edificazione ed esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole ( inclusa quella agrituristiche ), che non abbiano cioè attinenza diretta con le attività produttive svolte dalla azienda stessa ( ad esempio Corsi di formazione ).

#### **Art. 77 Manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici**

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici è consentita alle condizioni di cui all'art. 12 del Regolamento 63/R e a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. Per l'installazione del manufatto dovrà essere sottoscritto impegno a:

- non alienare separatamente dal fondo il manufatto richiesto;
- conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
- demolire il manufatto e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti ed al cessare dell'attività agricola.

La disponibilità delle superfici fondiarie da mantenere in produzione e degli animali deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole.

3. La Superficie Coperta massima realizzabile in relazione alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione accorpata è definita con riferimento al tipo di coltivazione secondo i seguenti parametri:

Uso del suolo	SC massima 20 mq.
Orti irrigui	0,1 ettari
Vigneti e frutteti specializzati	0,1 ettari
Oliveti specializzati	0,3 ettari
Seminativi	0,8 ettari
Boschi, pascoli, pascoli arborati e	3 ettari
Castagneto da frutto, arboricoltura e	1,5 ettari

Per fondi agricoli con diverso ordinamento la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti colturali ottenuti dividendo la superficie di terreno in produzione per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata.

Per fondi agricoli che superano l'unità di la superficie fondiaria minima come somma dei quozienti colturali sopra definiti per ogni decimo di quoziente in aumento (1/10) la dimensione dell'annesso può essere ampliata in ragione di un metro quadrato di superficie coperta fino ad un massimo di 40 mq.